



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE AFFARI GEN.LI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI

Ufficio AFFARI GENERALI

---

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 05-08-2019

Reg. generale n. 426 del 05-08-2019

---

<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DI RETE, GESTIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2020 E IMPEGNO DI SPESA.
--

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che è necessario procedere all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della rete informatica comunale;

RILEVATA la necessità di avvalersi di un soggetto altamente qualificato cui affidare la manutenzione informatica, ordinaria e straordinaria, l'assistenza e, soprattutto, lo sviluppo hardware e software dei servizi informatici, al fine di coadiuvare l'istruttore informatico, dipendente a tempo parziale del Comune di Treia, nelle molteplici attività connesse alla gestione della rete e delle singole postazioni di lavoro;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono*

*all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

*- art. 32, c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei beni in parola attraverso affidamento diretto, individuando nella ditta Kreasistemi s.r.l., con sede in Corridonia (MC), via Dell'industria n. 129, C.F./P.IVA 01855310437, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto;

CONSIDERATO che la suddetta ditta propone la fornitura di un contratto annuo per il servizio di amministrazione di rete, gestione e assistenza del sistema informatico comunale ad un prezzo complessivo di € 5.388,00 oltre IVA al 22%;

VISTO che:

- l'importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati è inferiore a 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in oggetto si può provvedere mediante imputazione della spesa al capitolo 110213 del bilancio corrente, previo assenso del titolare del centro di spesa;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato in forma scritta;
- con l'affidamento si intende procedere all'affidamento del servizio di manutenzione informatica ordinaria e straordinaria, di assistenza e, soprattutto, di sviluppo hardware e software dei servizi informatici;
- il pagamento avverrà al ricevimento delle fatture;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, viene acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- si procederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva prima di procedere alla liquidazione della spesa per l'intervento effettuato;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- 1) di affidare alla ditta Kreasistemi, mediante sottoscrizione di specifico accordo, per il periodo 1 agosto 2019/31 luglio 2020 il servizio di manutenzione informatica ordinaria e straordinaria, l'assistenza e lo sviluppo hardware e software dei servizi informatici al costo di € 5.388,00 oltre IVA al 22%;
- 2) di impegnare la somma di € 6.573,36 al cap. 110213 del bilancio 2019;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto del Commissario straordinario;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dallo stesso Commissario straordinario predefiniti;

### **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Liliana Palmieri;
3. di AFFIDARE alla ditta Kreasistemi s.r.l., sita in via Dell'industria n. 129 Corridonia (MC), C.F./P.IVA 01855310437, per il periodo 1 agosto 2019/31 luglio 2020, il servizio di manutenzione informatica ordinaria e straordinaria, l'assistenza e lo sviluppo hardware e software dei servizi informatici al costo di € 5.388,00 oltre IVA al 22%, per una spesa totale di € 6.573,36;
4. di IMPEGNARE la somma di € 6.573,36 IVA inclusa al cap. 110213 del bilancio 2019, previo assenso del titolare del centro di spesa;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 05-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 26-12-2020

Treia, 11-12-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 11-12-2020

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI